

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento n. xxxxxx;

sciogliendo la riserva assunta;

verificato che, come emerge dagli atti e, in particolare dalla consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, che i beni oggetto del giudizio di scioglimento della comunione sono i seguenti:

- a) Fondo rustico sito in Bitonto alla xxxxxx riportato in Catasto al foglio xxx, p.lla xxx;
- b) Fondo rustico sito in Bitonto alla xxxxxx riportato in Catasto al foglio xxx, p.lla xxx;
- c) Fondo rustico sito in Bitonto alla xxxxxx riportato in Catasto al foglio xxx, p.lla xxx con annesso fabbricato rurale, riportato in Catasto al foglio xxx, p.lla xxx;

rilevato che sugli immobili di cui alle lettere b) e c) sussiste una quota di proprietà per 8/12 di SEMPRONIA;

verificato che all'udienza del xxxxxx il procuratore dei convenuti TIZIO e CAIA aveva rappresentato la volontà dei proprio assistito TIZIO di richiedere l'attribuzione dell'asse ereditario corrispondendo, in favore di ciascun coerede, la somma di € xxxxxx così come indicata dal c.t.u. previa rinuncia da parte dell'attrice all'azione di rendiconto;

considerato che tale proposta non risulta accettata dalle altre parti e che all'udienza del xxxxxx è stata chiesta la vendita dei beni;

considerato che la vendita – in considerazione dei valori delle quote – potrebbe non risultare la soluzione economicamente più vantaggiosa per le parti considerato il valore della massa, i costi connessi alla procedura di vendita e le possibilità di vendere i beni o le quote a prezzi che rispecchino i valori indicati dal c.t.u.;

verificato che le stesse parti hanno più volte rimarcato in atti l'esiguità del patrimonio;

considerato, peraltro, che sono state avanzate ulteriori domande di risarcimento del danno - su cui peraltro non è stata svolta alcuna attività istruttoria - e di rendiconto su cui il giudice dovrà pronunciarsi;

rilevato che gli utili rinvenienti dalla gestione dei beni dalla data di apertura della successione sino al momento di redazione della consulenza risultano pari a € xxxxxx da distribuirsi tra i dividendi;

ritenuto, alla luce di tali elementi, che possa avanzarsi una ipotesi conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. atteso che tale disposizione consente al giudice di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione";

ritenuto, infatti, che un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito rimarca il potere del giudice di sottoporre alle parti una soluzione di bonario componimento in caso di ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 185 bis c.p.c.;

reputato che nel caso di specie, alla luce dei dati indicati, e poiché sono ravvisabili questioni di facile soluzione e deve tenersi conto dei rapporti esistenti tra le parti e della manifestata disponibilità a conciliare la lite;

ritenuto pertanto di sottoporre alle parti la proposta transattiva riportata in calce da mantenersi ferma sino fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre, in caso di fallimento, potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.

P.Q.M.

invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo sulla base della proposta che il viene trascritta in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data della prossima udienza;

rinvia la causa all'udienza del xxxxxx per le ulteriori determinazioni.

Si comunichi

Modugno, xxxxxx

Il giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,

letti gli atti della causa,

PROPONE

- che a TIZIO vengano attribuiti i beni o le quote di beni ereditari di cui alle lettere a), b) e c) dell'ordinanza che precede con corresponsione della quota di € xxxxxx per ciascun coerede e quella spettante in relazione agli utili rinvenienti dalla gestione dei beni, pari a € xxxxxx;
- che le ulteriori domande di rendiconto e di risarcimento del danno vengano rinunciate come già indicato nella proposta transattiva;
- spese a carico della massa e compensazione delle ulteriori spese legali.

Il giudice